REGOLAMENTO (CE) N. 2259/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2004

che fissa, per la campagna di pesca 2005, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

(1) Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento.

(2) I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2005 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti considerati dal regolamento del Consiglio [2].

(3) I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.

(4) Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di adeguamento per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di vendita comunitari dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, nonché le presentazioni e i coefficienti ai quali essi si riferiscono, validi per la campagna di pesca 2005, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2004.

Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione

[1] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
[2] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

PREZZI DI VENDITA E COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO

Specie	Presentazione	Coefficiente di adeguamento	Livello d'intervento	Prezzo di vendita (in EUR/t)
Ippoglossi neri (*Reinhardtius hippoglossoides*)	interi o eviscerati, con o senza testa	1,0	0,85	1 663
Naselli (*Merluccius* spp.)	interi o eviscerati, con o senza testa	1,0	0,85	1 053
	filetti individuali			
	— spellati	1,0	0,85	1 274
	— non spellati	1,1	0,85	1 402
Orate (*Dendex dentex* e *Pagellus* spp.)	intere o eviscerate, con o senza testa	1,0	0,85	1 362
Pesce spada (*Xiphias gladius*)	intero o eviscerato, con o senza testa	1,0	0,85	3 416
Gamberetti *Penaeidae*	congelati			
a) *Parapenaeus Longirostris*		1,0	0,85	3 396
b) Altri *Penaeidae*		1,0	0,85	6 852
Seppie (*Sepia officinalis* e *Rossia macrosoma*) e seppiole (*Sepiola rondeletti*)	congelate	1,0	0,85	1 654
Calamari (*Loligo* spp.)				
a) *Loligo patagonica*	— interi, non puliti	1,00	0,85	993
	— puliti	1,20	0,85	1 191
b) *Loligo vulgaris*	— interi, non puliti	2,50	0,85	2 482
	— puliti	2,90	0,85	2 879
Polpi e piovre (*Octopus* spp.)	congelati	1,00	0,85	1 819
Totani (*Illex argentinus*)	— interi, non puliti	1,00	0,80	689
	— eviscerati e decapitati	1,70	0,80	1 171

Forme di presentazione commerciale:

— interi, non puliti: pesci che non hanno subito alcun trattamento
— puliti: prodotti almeno eviscerati
— eviscerati e decapitati: corpo di calamaro privo di viscere e capo.